

Accertamento. Va indicato l'evento specifico che giustifica la trasformazione in sopravvenienze attive delle uscite già inserite in contabilità

## Prove rigorose per tassare i costi già in bilancio

Il fisco non può qualificare come sopravvenienze attive i costi contabilizzati in precedenti esercizi se non è in grado di indicare gli eventi che rappresentano l'elemento sopravvenuto idoneo a giustificarne la ripresa a tassazione. Ad affermarlo è la sentenza 833/1/2016 del 4 luglio scorso della Ctp di Caltanissetta (presidente D'Agostini, relatore Porracciolo).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate per il periodo di imposta 2010 a seguito di una verifica fiscale che si era conclusa con diversi rilievi.

In modo particolare, con uno di essi, veniva contestata l'insussistenza di voci di debito iscritte in bilancio sotto i capitoli «Fornitori conto fatture» e «Fatture da ricevere da società collegate» per un ammontare complessivo di circa 335mila euro, che per l'amministrazione finanziaria andavano riprese a tassazione quali sopravvenienze attive in base al comma 1 dell'articolo 88 del Dpr 917/1986.

La società evidenzia che trattandosi di costi contabilizzati nei bilanci degli esercizi 2004 e 2008 il fisco era oramai decaduto dal suo potere di accertamento per decorrenza dei termini.

La Ctp, relativamente a tale rilievo, accoglie il ricorso della società e annulla l'avviso di accertamento. I giudici, innanzitutto, affermano di condividere il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza 1310/1996 secondo il quale è possibile recuperare a tassazione, al momento della loro emersione in bilancio, i redditi sottratti ad imposizione in precedenti esercizi.

Nel caso di specie, prosegue la Commissione, i costi contestati si riferiscono agli anni 2004 e 2008 nei cui bilanci e dichiarazioni dei redditi erano stati indicati quali componenti negativi di reddito e che ora l'agenzia delle Entrate vuole riprendere a tassazione quali sopravvenienze attive.

Le sopravvenienze attive di cui al comma 1 dell'articolo 88 del Dpr 917/1986, rilevano i giudici, costituiscono «una categoria residuale rispetto all'analitica elencazione dei componenti positivi del reddito di impresa». Esse, quindi, trovano applicazione solo in presenza di componenti reddituali non altrimenti qualificabili, dovendo il prelievo essere effettuato ordinariamente in base al criterio di competenza. Ad esempio, puntualizza il collegio, esse ricomprendono le rettifiche positive di eventi contabilizzati in precedenti periodi di imposta quali il recupero di un credito già considerato perduto, oppure l'ottenimento di una riduzione di prezzo per un costo dedotto in precedenza.

Nel caso specifico, rileva la Commissione, l'amministrazione finanziaria non ha indicato gli eventi che costituirebbero l'elemento oggettivamente sopravvenuto idoneo a qualificarli come sopravvenienze attive da riprendere a tassazione.

Per cui, conclude la Ctp, visto che si trattava di costi contabilizzati nel 2004 e nel 2008 era, rispettivamente, dal 2005 e dal 2009 che decorreva il termine di cui all'articolo 43 del Dpr 600/1973 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge 208/2015) per l'emissione dell'avviso di accertamento. Con la conseguenza che l'avviso, essendo stato notificato nel 2014, deve essere annullato per decorrenza dei termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison